



COMUNE DI GRECCIO

Provincia di Rieti

Via Limiti Nord, n. 17
02045 Greccio (RI)

Tel. 0746 750591/2 Fax 0746 750587
P. IVA e Cod. Fisc. N. 00109830570

e-mail: info@comune.greccio.ri.it

pec: segreteria.greccio.ri@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 24.01.2022

Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus - Ordinanza contingibile e urgente. MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI IN CUI SONO PRESENTI SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA. REVOCA PRECEDENTI ORDINANZE SINDACALI N 9 del 24.03.2020 e 12 del 28.03.2020.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA la nota prot. reg. n. 229413 - del 17/03/2020, acquisita in data 19.03.2020, del Direttore della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, contenente "Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati . Emergenza COVID - 19";

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25/03/2020: "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" con cui è stato deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni ;

VISTO il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

VISTO il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221" Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229, contenente "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria";

VISTO il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1, contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";

VISTE le precedenti ordinanze sindacali n. 9 del 24.03.2020 e n. 12 del 28.03.2020, in cui si stabilivano le modalità di gestione dei rifiuti prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;

VISTA la nota della Regione Lazio n. U.0051085 del 19.01.2022, recante "Raccolta e trattamento rifiuti urbani da soggetti positivi al Covid-19 chiarimenti rif. nota Anci prot. n.33/ag/ca del 5 gennaio 2022", della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti - Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria, in cui comunicava ai Comuni del Lazio, richiamando quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25/03/2020: "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani. ", che:

- i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono classificati con il codice 200301, e non equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n. 254/2003;

- nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, inoltre, deve essere interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica,

- La stessa Ordinanza prevede per i Comuni la facoltà nel proprio territorio, di attivare un circuito di raccolta con giro dedicato ai rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui

sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, ovvero di conferire gli stessi secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta da parte degli operatori;

VISTA la nota del 14.01.2022 della Società Saprodire srl, con cui comunicava ai Comuni serviti dalla Società stessa, che la società Ecologia Viterbo ha dato per le vie brevi il consenso al conferimento congiunto presso il proprio impianto TMB dei rifiuti indifferenziati provenienti sia da utenze positive al Covid -19 o in quarantena obbligatoria sia da utenze domestiche e raccolti come da ecocalendario vigente nel comune ;

VISTO l'art. 50, co. 5, del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...;

CONSIDERATO che i Sindaci, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi della predetta normativa, seguendo le disposizioni specifiche di ogni Regione, possono provvedere ad adempiere quanto prescritto con specifica ordinanza;

RITENUTO di dover adottare alcune misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus, in osservanza delle indicazioni della Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica , ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO dover revocare le proprie precedenti ordinanze n. 9 del 24.03.2020 e n.12 del 28.03.2020, con cui si stabiliva la raccolta di tale tipologia di rifiuti con flusso separato;

Atteso che i rifiuti nella condizione emergenziale sono suddivisi come segue:

- a) Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- b) Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;

Vista la nota della regione Lazio U 0051085 in data 19/01/2022 recante "Raccolta e trattamento rifiuti urbani da soggetti positivi al Covid-19 chiarimenti rif. nota Anci prot. n.33/ag/ca del 5 gennaio 2022"

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

ORDINA

1. DI REVOCARE le precedenti ordinanze sindacali n. 9 del 24.03.2020 e n. 12 del 28.03.2020, con cui si stabiliva la raccolta con flusso separato per i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi o in quarantena obbligatoria tale tipologia di rifiuti con flusso separato;

2. DI STABILIRE che i rifiuti prodotti nelle nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano considerati indifferenziati (EER 20.03.01) e pertanto potranno essere raccolti e conferiti secondo le consuete procedure in vigore sul territorio comunale;

ORDINA ALTRESI'

DI STABILIRE le seguenti disposizioni per il conferimento dei rifiuti:

Ai cittadini per i rifiuti di cui al punto a)

L'interruzione della raccolta differenziata.

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti, di cui uno più grande che contiene dentro l'altro di minori dimensioni in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- non schiacciare i sacchi con le mani;
- evitare accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti;
- conferire al servizio pubblico il rifiuto dalla propria abitazione con le procedure in vigore sul territorio, nel rispetto dell'ecocalendario vigente.

si dispone comunque a scopo cautelativo di chiudere adeguatamente i sacchetti con legacci o nastro adesivo al fine di evitare dispersioni casuali.

DISPONE

Che la S.a.pro.di.r. s.r.l.

• per i rifiuti di cui al punto a) e di cui al punto b) raccolti congiuntamente di utilizzare le modalità attuali di raccolta differenziata, senza procedere ad organizzare un flusso di raccolta separato, questo anche al fine di non rendere più gravosa ai fini impiantistici e ambientali, a livello regionale, la gestione dei rifiuti urbani come da ecocalendario.

Per gli operatori del settore igiene ambientale si raccomanda l'equipaggiamento di dispositivi di protezione individuale.

Per i gestori dell'impianto di conferimento Ecologia Viterbo

Prendere atto che i rifiuti provenienti da utenze positive al covid-19 o in regime di quarantena saranno raccolti e conferiti congiuntamente con quelli provenienti dal consueto svolgimento dei servizi di igiene urbana con codice EER 20.03.01

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

STABILISCE

La trasmissione della presente ordinanza:

- Prefettura di Rieti;
 - Alla Stazione Carabinieri di Contigliano;
 - Alla S.a.pro.di.r. s.r.l.;
 - Ad Ecologia Viterbo S.r.l.;
- Alla Asl di Rieti.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Si dia massima diffusione della stessa.

Dalla Residenza Municipale, li 24.01.2022

IL SINDACO
f.to Dr. EMILIANO FABI